



SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

NGEU PNRR M1C1I1.7.2 "RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE" CUP H91J24000000006 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE A SUPPORTO DEL PROGETTO "RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE" A MEDIAFARM2050 DI REDOLFI-FAGARA LUCIA MEDIANTE TD 5257849 IN MEPA ORDINE N. 33/2025

Tra i signori:

- Ing. Alberto Coro', domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Innovazione e Transizione Digitale del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.f. del Comune: 00644060287), in forza del decreto del Sindaco n. 6 del 11/01/2023;

- Sig.ra Lucia Redolfi-Fagara, nata ad [omissis], residente ad [omissis], la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Legale Rappresentante dell'impresa individuale MediaFarm2050 di Redolfi-Fagara Lucia, con sede ad Aviano, Via Zorat 26/A, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Pordenone-Udine al numero 359556 e, quindi, in nome e per conto della



stessa (c.f. dell'impresa individuale [omissis] e Partita Iva 01898950934) in appresso denominata Appaltatore.

Si premette

che l'intervento in oggetto rientra nel programma M1C1 1.7.2 RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE Missione 1 – Componente 1 – Asse 1 del PNRR e che risulta finanziato con Decreto del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale n. 10024 del 28 maggio 2024, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 78 del 14/06/2024, come da nota di Avepa agli atti prot. n. 0348224 del 01/07/2024;

- che la fornitura è stata aggiudicata all'Appaltatore per l'importo di € 1.500,00 al netto dell'IVA, a seguito di Trattativa Diretta n. 5257849 in Mepa, giusta determinazione di aggiudicazione n. 2025/53/0046 del 13/05/2025; con la suddetta determinazione si è dato atto dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti;

- che è stato effettuato il controllo degli adempimenti in materia di titolare effettivo ex art. 20 del D.Lgs. 231/2007, mediante acquisizione di idonea dichiarazione;

- che l'appaltatore ha prodotto la dichiarazione attestante il rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR (Modello 1);

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della trattativa;

- che l'impresa individuale ha dichiarato di non voler procedere al

subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;

- che con determinazione n. 2025/53/0046 del 13/05/2025 del Dirigente del Settore Innovazione e Transizione Digitale si è attestato, in materia di convenzioni CONSIP, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati: il capitolato, le Informazioni complementari e l'offerta economica;

I sopra menzionati documenti sono firmati dal contraente con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto negli documenti progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione del servizio.

Il Comune di Padova affida all'Appaltatore il contratto del servizio di formazione a supporto del Progetto "Rete di Servizi di Facilitazione Digitale" che prevede lo svolgimento di 3 serate di formazione sull'uso del digitale e delle nuove tecnologie, durante le quali saranno affrontate alcune tematiche

di educazione digitale ritenute particolarmente importanti per la promozione di un utilizzo sempre più competente della rete internet e dei dispositivi digitali.

Il programma delle 3 serate è stato pianificato come da capitolato speciale, entro la data di conclusione del presente contratto, per un importo complessivo di € 1.500,00 oltre a IVA, come risultante dall'offerta prodotta in sede di trattativa diretta nel Mepa.

Il servizio sarà contabilizzato con le scadenze indicate nel Capitolato.

ARTICOLO 3 – Durata della fornitura – penali.

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2025. Per esigenze relative alla gestione del progetto, a parità di importo contrattuale, la scadenza potrà essere prorogata di ulteriori 6 mesi.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare la fornitura salvo il caso previsto dall'art. 1460 c.c..

La penale di ritardo per l'ultimazione della fornitura è fissata nella percentuale dell'1 per mille dell'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Impresa nell'esecuzione della fornitura.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023, si applicano i criteri

di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non eseguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo secondo la tempistica indicata nelle Informazioni complementari.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta la ripresa della fornitura stesso, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dell'esecuzione della fornitura perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

ARTICOLO 3 – BIS Obblighi previsti per gli appalti finanziati con PNRR e/o PNC e relative penali.

Il servizio oggetto del presente contratto non è soggetto al rispetto degli obblighi specifici del PNRR anche con particolare riferimento al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché al principio del contributo dell'intervento all'obiettivo climatico.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR o dal PNC l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire la Stazione Appaltante per i danni cagionati a quest'ultima a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta del finanziamento, ovvero la mancata presentazione della documentazione o l'irregolarità della documentazione presentata alla stazione appaltante, che determinino la perdita del finanziamento;
- b) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore, che comportino la perdita del finanziamento;
- c) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, dell'Intervento che non consenta il raggiungimento dei target stabiliti dai decreti ministeriali di finanziamento e che, conseguentemente, determinino la revoca del finanziamento.

Penali: Ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il mancato adempimento degli obblighi sopraindicati comporta l'applicazione di una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 20 per cento di detto ammontare, nonché per la mancata produzione della relazione di genere, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

ARTICOLO 4 – Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore

L'appaltatore è inoltre tenuto a:

- attenersi, nell'esecuzione dell'appalto, alle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.
- far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di

imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

- curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Impresa utilizzando gli importi dovuti all'Impresa per la fornitura eseguita e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'Appaltatore, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se la fornitura è

in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se la fornitura fosse già ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione della fornitura, l'Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

ARTICOLO 6 – Subappalto.

L'appaltatore ha dichiarato di non voler procedere al subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante l'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di sub-contratti anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su

quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “*Do No Significant Harm*” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

ARTICOLO 7 – Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verificano danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

ARTICOLO 8 - Pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di fatture da emettersi ogni qual volta il credito dell'Appaltatore raggiunga i livelli di attività corrispondenti all'importo contrattuale indicati nel paragrafo “Offerta economica, corrispettivi, fatturazione e tempi di pagamento” delle Informazioni complementari, successivamente all'accertamento da parte del RUP/Direttore dell'esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali. Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dall'effettuazione della prestazione.

Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 (trenta) giorni



dalla presentazione della relativa fattura.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

ARTICOLO 9 - Pagamento delle retribuzioni.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito del contratto, l'Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 11, c. 6 del D.lgs 36/2023.

ARTICOLO 10 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: IBAN [omissis] presso la banca Credit Agricole Italia,. Il soggetto delegato a operare su tale conto è la



Signora Lucia Redolfi Fagara, nata ad [omissis], codice fiscale [omissis].

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (Codice Unico di Gara) è **B68414C601** e il CUP è **H91J24000000006**.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è A511CB.

ARTICOLO 11 – Revisione dei prezzi e modifiche del contratto in corso di esecuzione

I prezzi stabiliti in sede di affidamento devono intendersi onnicomprensivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del contratto. Non si darà quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

Per le ipotesi previste dall'art.120, comma 9, del Codice dei contratti l'Appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo al servizio.

Ai fini della determinazione del quinto d'obbligo, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute.

Nel corso del servizio, l'Appaltatore può proporre al Responsabile Unico di Progetto/Direttore dell'esecuzione eventuali variazioni finalizzate al miglioramento della fornitura stessa, che comportino una diminuzione dell'importo originario.

L'Amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione di prestazioni in misura inferiore a quanto previsto dal Piano dei Fabbisogni, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo. La volontà di eseguire le prestazioni in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere, tempestivamente,

comunicato all'Appaltatore da parte del Responsabile Unico del Progetto e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto qualora Agid ne sollevi la necessità.

La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata **almeno 15 giorni prima** della scadenza del contratto originario.

La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.

ARTICOLO 12 – Verifica finale della conformità della fornitura eseguita.

La verifica di conformità dei beni forniti sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dalla loro consegna. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità dei beni forniti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

ARTICOLO 13 – Clausola risolutiva.

Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

ARTICOLO 14 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17 settembre 2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con

valenza di “Patto di integrità” secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto con nota prot. 456129 del 5.10.2022.

1) L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione della fornitura a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all'allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l'elenco previsto dall'art. 1, c. 53, L. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

2) Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

3) L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito

interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle Prefetture.

4) L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

5) L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

6) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

8) L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla

risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

9) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

10) Nei casi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

ARTICOLO 15 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione della fornitura, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di completare la fornitura. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

ARTICOLO 16 - Spese contrattuali.

Considerato il valore contrattuale inferiore ad euro 40.000,00, il presente contratto è esente dall'imposta di bollo.

ARTICOLO 17 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: amministrativo.itd@comune.padova.it
pec: itd@pec.comune.padova.it .

Dati di contatto del Responsabile protezione dati: dpo@comune.padova.it

Base giuridica e finalità del trattamento.

Il Titolare tratta i suoi dati personali comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del

Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Tutti i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato, l'Appaltatore può presentare al Comune di Padova, relativamente ai propri dati personali, istanza:

- di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed ottenere informazioni in merito;
- di rettifica, per garantirne la correttezza;
- di cancellazione, la quale è possibile solo se compatibile con il "Piano di conservazione" del "Manuale di gestione dei documenti e dei flussi documentali", poiché il Comune di Padova è soggetto a precisi obblighi normativi di conservazione dei dati personali;
- di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro cancellazione qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto in

sede giudiziaria;

- di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del trattamento non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

L'istanza può essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati.

Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali od all'Autorità di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora.

Modalità del trattamento

I dati dell'Appaltatore sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali è necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dare seguito agli adempimenti di legge. Non è prevista: la diffusione dei dati ottenuti; l'uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati volti a profilare gli interessati; il trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali.

Destinatari dei dati trattati

I dati dell'Appaltatore saranno comunicati al personale interno autorizzato al

trattamento ed impegnato alla riservatezza del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e se del caso, potranno essere comunicati a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica. Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtù di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati saranno conservati per il conseguimento delle finalità sopra indicate per le quali sono stati raccolti, ossia per il periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo correlato. Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Letto, approvato e sottoscritto.

per il Comune di Padova

Il Caposettore
Innovazione e Transizione Digitale

Ing. Alberto Coro'

Per l'impresa individuale

MediaFarm2050
di Redolfi-Fagara Lucia

Il titolare



Modello 1
Da rendere alla stipula

**ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI ULTERIORI
 PRINCIPI E DELLE CONDIZIONALITA' NELL'AMBITO
 DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR**

**OGGETTO: NGEU PNRR M1C1I1.7.2 "RETE DI SERVIZI DI
 FACILITAZIONE DIGITALE" CUP H91J24000000006 AFFIDAMENTO DEL
 SERVIZIO DI FORMAZIONE A SUPPORTO DEL PROGETTO "RETE DI
 SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE" MEDIANTE TD IN MEPA**

La sottoscritta LUCIA REDOLFI FAGARA nata a [omissis], C.F. [omissis]

in qualità di:

- ☒ legale rappresentante □
 titolare
☐ procuratore
☐ (altro specificare) _____

dell'impresa individuale MEDIAFARM2050 di Redolfi-Fagara Lucia con sede
 ad AVIANO (PN) in via Zorat 26/A
 PEC redolfi.fagara@lgaImail.it
 C.F. [omissis]
 Partita IVA 01898950934

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
 consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive
 dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti falsi ovvero non più
 rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R.
 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei
 benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato

DICHIARA

- che la realizzazione delle attività affidate prevederà il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;
- che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione;
- di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali Milestone e Target associati;
- di essere a conoscenza che l'Amministrazione responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
- di accettare tutte le condizioni previste dalle Informazioni complementari ovvero da altra documentazione di gara inerente alla presente misura; e

SI IMPEGNA

- ad avviare tempestivamente le attività necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nella forma, nei modi e nei tempi previsti al fine di rispettare il cronoprogramma di Progetto, così come indicato nell'accordo di concessione del finanziamento;
- ad assicurare la tracciabilità nell'utilizzo delle risorse del PNRR e a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
- a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando in tutta la documentazione amministrativa e tecnica che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di

finanziamento che reciti “Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

- a rispettare tutte le indicazioni che saranno fornite dall’Amministrazione responsabile di intervento in merito all’attuazione degli interventi anche successive alla pubblicazione della gara;
- ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni.

Attesta infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo da 15 a 22 del medesimo Regolamento, nonché secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Per l’impresa individuale
MediaFarm2050 di Redolfi-Fagara Lucia

Il Legale Rappresentante

N.B. - La presente dichiarazione sostitutiva dovrà essere firmata con apposizione di firma digitale in corso di validità.

Si informa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.